

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 novembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Briguglio, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Capitelli, Castagnetti, Castellani, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Duilio, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Lumia, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pescante, Pisa, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanella.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Briguglio, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Capitelli, Castagnetti, Castellani, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Diana, Dozzo, Duilio, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Malgieri, Filippo Mancuso, Manto-

vani, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecorella, Pescante, Pisa, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Soda, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanella.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CENTO: « Concessione di indulto » (3196) *Parere della I Commissione;*

BONDI: « Modifica all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata » (3263) *Parere della I Commissione;*

FANFANI: « Sospensione della esecuzione della pena detentiva residua per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 » (3386) *Parere delle Commissioni I e XII.*

VII Commissione (Cultura):

S. 1306. — « Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle presta-

zioni in materia di istruzione e formazione professionale » (*approvato dal Senato*) (3387) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta il 16 novembre 2002, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 26 ottobre 2002, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Giovanna Melandri, nella qualità di ministro *pro tempore* dei beni e delle attività culturali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 7 novembre 2002,

Sentenza n. 437 del 24 ottobre 2002 - 7 novembre 2002 (doc. VII, n. 221), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori auto-

nomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali. *Alla XI Commissione permanente (Lavoro).*

Con lettera in data 12 novembre 2002:

Sentenza n. 444 del 24 ottobre - 12 novembre 2002 (doc. VII, n. 223), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-*bis* del codice di procedura civile, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile. *Alla II Commissione permanente (Giustizia).*

Con lettera in data 12 novembre 2002,

Sentenza n. 445 del 24 ottobre - 12 novembre 2002 (doc. VII, n. 224), con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza);

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui limita ai cittadini o cittadine italiani « celibi o nubili, vedovi o vedove » la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione;

c) dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

articolo 11, primo comma, lettera b), della legge 10 giugno 1964, n. 447

(Norme per i volontari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate);

articolo 35, primo comma, della predetta legge n. 447 del 1964, nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere celibi o vedovi;

articolo 11, comma 2, lettera *a*), numero 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate);

articolo 5, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);

articolo 15, comma 2, lettera *b*) numero 4, del predetto decreto legislativo n. 198 del 1995;

articolo 6, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della Guardia di finanza), come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della

Guardia di finanza), articolo 36, comma 1, lettera *b*), numero 3, del predetto decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 67 del 2001. *Alla IV Commissione permanente (Difesa).*

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 438 del 24 ottobre 2002 - 7 novembre 2002 (doc. VII, n. 222) con la quale:

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della stessa legge della regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. *Alla X Commissione permanente (Attività produttive)*

Sentenza n. 446 del 24 ottobre - 12 novembre 2002 (doc. VII, n. 225) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 36 e 38

della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Umbria;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Umbria. *Alla XI Commissione permanente (Lavoro)*.

Sentenza n. 447 del 24 ottobre - 12 novembre 2002 (doc. VII, n. 226) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 319, primo comma, e 320 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Locri. *Alla II Commissione permanente (Giustizia)*.

Sentenza n. 448 del 24 ottobre - 12 novembre 2002 (doc. VII, n. 227) con la quale:

1) dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la sezione penale del tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al primo ricorso indicato in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999;

2) dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la I sezione penale del tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al secondo ricorso indicato in epigrafe, concernono opinioni

espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1999. *Alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*.

Sentenza del 24 ottobre - 12 novembre 2002 (doc. VII, n. 228) con la quale:

dichiara cessata la materia del contendente in relazione ai giudizi per conflitto di attribuzione proposti dalla Corte d'appello di Roma. *Alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione autonomie – con lettera in data 13 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'11 novembre 2002, concernente l'approvazione del programma di lavoro per il referto sulla gestione finanziaria delle regioni, relativo agli anni 2001-2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione autonomie – con lettera in data 18 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'11 novembre 2002, concernente il controllo eseguito sui rendiconti della gestione finanziaria dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, per gli esercizi finanziari 1998 e 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni;

nn. 101411 e 80464;

n. 105523 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

n. 98350 — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

n. 86999 — *alla XI Commissione (Lavoro)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 93045 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

n. 93097 — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 94336, concernente variazioni compensative negli stati di pre-

visione della spesa interessati da processi di ristrutturazione, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 16 ottobre 2002 del ministro dell'interno *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 15 ottobre 2002 e due decreti in data 31 ottobre 2002 e due decreti in data 5 novembre 2002 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

un decreto in data 22 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive — *alla X Commissione (Attività produttive)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Acquisizione della compagnia di navigazione Princess da parte della Carnival Corporation)**A)**

LEO, LUIGI MARTINI, GAMBA, RONCHI, BOCCHINO, PEZZELLA e ANTONIO PEPE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il 27 febbraio 2002 è stata comunicata alla Commissione europea l'acquisizione di *P&O Princess* da parte della *Carnival Corporation*;

Carnival Corporation e *P&O Princess* sono compagnie di navigazione che organizzano e gestiscono crociere *premium* (ovvero a quattro stelle);

allo stato, *Carnival Corporation* controlla, attraverso Costa Crociere, i due terzi dell'intero mercato italiano delle crociere e ben oltre il 90 per cento delle crociere *premium* o di migliore qualità;

per importanza, esperienza sui mercati europei, risorse finanziarie e disponibilità di un sufficiente numero di navi da crociera, *P&O Princess* è attualmente l'unico credibile concorrente potenziale di *Carnival Corporation* in tali mercati;

l'acquisizione di *P&O Princess* da parte di *Carnival Corporation* comporterebbe, quindi, un indebolimento di ogni pressione concorrenziale e un notevole rafforzamento della posizione di *Carnival/Costa* in Italia, pur non essendo *P&O Princess* ancora presente sul mercato italiano;

in particolare, detta operazione di acquisizione porterebbe allo scioglimento

della *joint venture* già costituita tra *P&O Princess* ed un altro operatore nel settore delle crociere, *Royal Caribbean Cruises* (che intende consolidare e rafforzare la propria presenza in Europa);

la *joint venture* ha come scopo l'ingresso nei mercati di Italia, Spagna e Francia, attraverso l'impiego di ben quattro navi di nuova costruzione destinate ad entrare in servizio nei prossimi due anni;

di conseguenza, l'acquisizione di *P&O Princess* da parte di *Carnival Corporation* vanificherebbe ogni possibilità di ingresso di nuovi operatori nel mercato italiano delle crociere;

alcune associazioni di consumatori italiane, comprese Adusbef e Codacons, hanno già manifestato presso la Commissione europea le proprie preoccupazioni in merito al rischio di aumento del prezzo delle crociere ed alla possibilità che lo *standard* di qualità e di efficienza dei servizi di crociera sia sempre meno riconducibile a quello proprio della categoria *premium* —:

se intenda segnalare all'autorità garante della concorrenza e del mercato la citata operazione. (3-01107)

(19 giugno 2002)

(Sezione 2 – Disagi per gli utenti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria)**B)**

BOVA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

i lavori di ampliamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria causano

gravi disagi agli utenti che la percorrono, senza poter utilizzare corsie di emergenza, in presenza di continue interruzioni e di code infinite, e senza le dovute garanzie di sicurezza;

tutto questo crea grandi disagi a chi, soprattutto durante il periodo estivo, sceglie la Calabria e la Sicilia come meta delle proprie vacanze;

tali disagi e difficoltà scoraggiano dall'intraprendere un viaggio che spesso diventa un'allucinante avventura;

questa situazione provoca notevoli danni all'immagine e all'economia turistica delle due regioni;

sulla stampa (*la Repubblica*, 23 luglio 2002) è stato pubblicato un articolo nel quale viene evidenziato che nei 29 cantieri di ampliamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria esisterebbe una situazione di grave irregolarità nella conduzione dei lavori e un'assenza di controlli e di verifica, da parte dell'Anas, sulla qualità dell'esecuzione e sulla sicurezza degli stessi lavori e che, dall'ispezione effettuata dal-

l'autorità di vigilanza sui 29 lotti di lavori in corso d'opera del tronco autostradale, sarebbe stata rilevata l'assenza assoluta da parte dell'Anas delle procedure per un'adeguata programmazione e per un'attenta verifica dell'appalto, che comporterà, secondo la stessa autorità, un pesante incremento dei costi rispetto alle previsioni e un notevole allungamento dei tempi per l'ultimazione dell'opera —:

quali urgenti iniziative intenda adottare affinché:

a) siano eliminati i gravi disagi che da tanto tempo sopportano gli utenti che hanno la ventura di percorrere la Salerno-Reggio Calabria;

b) siano garantiti la qualità dei lavori e la sicurezza dei cantieri;

c) siano rispettati i tempi e i costi dell'opera come indicati nelle previsioni;

d) sia accertata la veridicità delle notizie pubblicate dalla stampa nazionale sulle responsabilità denunciate. (3-01278)

(24 luglio 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI
PROTOCOLLI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE IN-
TERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, CON
ANNESSI, FATTA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991
(2381) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CALZOLAIO E
SPINI; ZELLER ED ALTRI (1645-1724)**

(A.C. 2381 ed abb. — Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fasci-
colo n. 2.

(A.C. 2381 ed abb. — Sezione 2)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO RILA-
SCIATO IN DATA 11 GIUGNO 2002**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE CONTRARIO

*Conseguentemente, ai fini di garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma
della Costituzione, siano soppressi gli arti-
coli da 1 a 3.*

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

vista la documentazione trasmessa
dal Sottosegretario per i rapporti con il
Parlamento con nota del 13 novembre
2002, nella quale sono state evidenziate le

specifiche disposizioni di legge che preve-
dono autorizzazioni di spesa per tutte le
attività riconducibili agli indirizzi e agli
obiettivi dei protocolli da ratificare;

preso atto, sulla base di tale docu-
mentazione, che il disegno di legge di
ratifica in esame stanZIA le risorse ulte-
riormente necessarie per la sola attua-
zione della Convenzione, in base ad un
metodo di quantificazione che: *a)* ha
escluso le disponibilità finanziarie già pre-
viste dalla normativa in vigore, costituita
dalle disposizioni legislative sopra indicate,
volte alla copertura di interventi che rien-
trano in tutto o in parte tra le finalità
previste dai protocolli medesimi; *b)* ha
considerato, ai fini della disposizione di
copertura recata dal disegno di legge di
ratifica, le maggiori spese corrispondenti
esclusivamente alle attività di carattere
amministrativo ed organizzativo strumen-
tali al funzionamento dei meccanismi isti-
tuzionali previsti dalla Convenzione delle
Alpi;

preso altresì atto dell'avviso favore-
vole espresso in proposito dal rappresen-
tante del Governo intervenuto nella seduta
odierna del Comitato permanente per i
pareri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento
entri definitivamente in vigore entro il 31
dicembre 2002.

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea in data 11 giugno 2002.

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 2381 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2381 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) « Protocollo nell'ambito delle foreste montane », fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) « Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) « Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) « Protocollo nell'ambito della difesa del suolo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) « Protocollo nell'ambito dell'energia », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) « Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) « Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) « Protocollo nell'ambito del turismo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

1. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Consequentemente, al comma 2, sopprimere la parola: h).

1. 2. Polledri, Martinelli, Zanetta, Daniele Galli, Rivolta, Crosetto, Osvaldo Napoli, Caparini, Rizzi, Scherini.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Consequentemente, al comma 2, sopprimere la parola: , i).

1. 3. Gibelli, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Rizzi, Zanetta, Zacchera.

Al comma 3, sopprimere le parole: e presieduta.

1. 4. Calzolaio, Bressa.

(A.C. 2381 ed abb. — Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2381 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO****ART. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 462.765 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2381 ed abb. — Sezione 5)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2381 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO****ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2381 ed abb. — Sezione 6)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

in sede di esame del disegno legge n. 2381, recante ratifica ed esecuzione dei

Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 17 novembre 1991, visto, in particolare, il Protocollo nell'ambito dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i);

premessi che:

la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni ha rilevato l'opportunità di « giungere ad una rinegoziazione del Protocollo trasporti al fine di contemperare l'obiettivo di proteggere l'ambiente alpino con quello di assicurare al Paese un sistema di trasporto efficiente e moderno, che dia risposta adeguata alla domanda di mobilità posta dalla recente dinamica economica e sociale », a tal fine esprimendo parere favorevole a condizione che all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera c);

nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, sono emerse questioni problematiche riguardanti l'attuazione del Protocollo trasporti in relazione alla realizzazione delle opere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001.

impegna il Governo

ad attuare gli impegni assunti con il « Protocollo nell'ambito dei trasporti » di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), nel rispetto del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, senza pregiudicare un improcrastinabile adeguamento della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria del Paese.

9/2381/1. Gibelli, Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Rizzi, Romele.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2381, recante ratifica ed esecuzione dei

protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 17 novembre 1991, visto, in particolare, il Protocollo nell'ambito dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*);

premesso che:

il protocollo sui trasporti di cui all'articolo 1 comma 1, lettera *i*) prevede all'articolo 7, lettera *b*) un'ipotesi di tassazione selettiva analoga a quella già prevista nella Confederazione elvetica da oltre un anno,

impegna il Governo

a proporre un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali, cui assoggettare i veicoli, autotreni ed autoarticolati, di massa superiore a 3,5 tonnellate, con l'obiettivo di predisporre già dal prossimo anno il sistema di trasporto merci, che transita alle nostre frontiere, verso quegli obiettivi di riequilibrio

modale previsti dal protocollo sui trasporti, e di recuperare i fondi necessari agli investimenti infrastrutturali per l'integrazione e l'adeguamento dell'efficienza del sistema di trasporto ferroviario transalpino.

9/2381/2. Lion, Cima.

La Camera,

esaminato il provvedimento n. 2381,

impegna il Governo

ad agire presso la Conferenza delle parti contraenti, affinché si addivenga quanto prima alla formulazione del Protocollo relativo a « popolazione e cultura » così come indicato dalla Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, dall'Italia sottoscritta.

9/2381/3. Rodeghiero.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1742 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE
2002, N. 212, RECANTE MISURE URGENTI PER LA
SCUOLA, L'UNIVERSITÀ, LA RICERCA SCIENTIFICA E TEC-
NOLOGICA E L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
(APPROVATO DAL SENATO) (3312)**

(A.C. 3312 — Sezione 1)

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL
CORSO DELLA SEDUTA**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso con lo specifico titolo di studio richiesto, è raddoppiata. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle scuole paritarie.

1. 3. Titti De Simone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il punteggio, previsto per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, è rad-

doppiato. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle scuole paritarie.

1. 6. Sasso, Capitelli, Grignaffini, Martella, Tocci, Lolli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. — 1. Ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli di insegnamento nonché per l'accesso ai posti di istitutori ed istitutrici nelle istituzioni educative dello Stato si riconosce valore abilitante ai dlomi di laurea di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

2. Ai fini della stula di contratti a tempo indeterminato i dlomi di cui al comma 1 costituiscono titolo per l'inserimento nelle graduatorie concorsuali permanenti.

3. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la valutazione dei titoli di laurea nonché del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati.

4. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al citato articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994, il titolo di specializzazione conseguito presso le università non può comunque essere valutato con punteggio superiore alla valutazione degli anni di servizio prestato su insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto.

5. Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui al citato articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994, l'interessato può optare per la valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nel periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le università o del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito. I due punteggi non possono in alcun modo essere cumulati.

6. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno rilasciato dalle università italiane ai sensi del decreto interministeriale del 24 novembre 1998, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono ammessi ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

2. 01. Titti De Simone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (*Determinazione degli organici e dei servizi*). — 1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1o settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, edu-

cativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

2. 02. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (*Modifiche al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333*). — 1. Al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Nel medesimo scaglione sono in ogni caso compresi i docenti che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria per almeno trecentosessanta giorni alla data del 30 giugno 2002 »;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) terzo scaglione: docenti in possesso di abilitazione comunque conseguita che non abbiano il requisito minimo di servizio di cui alla precedente lettera b);

c) all'articolo 2, comma 1, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e *b-bis*) ».

2. 03. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

ART. 3.

(*Finanziamento degli uffici scolastici regionali*).

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. 01. — (*Finanziamento delle unità scolastiche*). — 1. Al fine di attribuire alle istituzioni scolastiche le risorse per

l'acquisizione di ulteriori attrezzature di carattere informatico, necessarie per il potenziamento delle nuove tecnologie nelle attività didattiche, e per realizzare le relative iniziative di aggiornamento dei docenti, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base « Strutture scolastiche », sono incrementati di euro 30.748.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato a decorrere dall'anno 2002 in euro 30.748.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Finalità della legge*). — 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia. »

2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disclinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 rilasciano specifici titoli di laurea di primo livello, di laurea specialistica, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione. A tali titoli si applicano l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e gli articoli 6 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341”;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concor-